



Bruxelles, 3 giugno 2019  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2016/0074(COD)

---

---

9431/19  
ADD 1

CODEC 1111  
PECHE 245

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

---

**Dichiarazione della Commissione sull'adeguamento della stazza**

Nel quadro dell'attuale valutazione del regime di entrata/uscita istituito dall'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione valuterà se sono necessarie modifiche per quanto concerne l'adeguamento dei limiti di capacità di cui al medesimo regolamento.

**Dichiarazione della Commissione sulle deroghe all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento  
(CE) n. 1967/2006 (regolamento Mediterraneo)**

Qualora uno Stato membro presenti una richiesta di deroga relativamente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006 (regolamento Mediterraneo), tale deroga può essere concessa se sono soddisfatte le condizioni previste in tal senso, quale modo sostenibile per consentire una consistente attività di pesca proteggendo nel contempo la zona costiera.

**Dichiarazione della Commissione sulla regionalizzazione**

La Commissione confida nella ferma intenzione degli Stati membri di garantire il successo del processo di regionalizzazione per la politica comune della pesca. È inoltre convinta che gli Stati membri faranno sì che le misure tecniche regionalizzate continuino a contribuire agli obiettivi della politica comune della pesca, in particolare alla riduzione delle catture indesiderate, e agiranno nel rispetto del principio di leale cooperazione per far fronte tempestivamente, mediante raccomandazioni congiunte, all'eventuale deterioramento dello stato di conservazione attuale. La Commissione sottolinea che la facoltà conferitale di adottare, per mezzo di atti delegati, misure enunciate nelle raccomandazioni comuni degli Stati membri non pregiudica il suo potere discrezionale di adottare tali atti. Inoltre, in assenza di raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto, la Commissione si avvarrà di tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione per far fronte a tale deterioramento, tra cui, se necessario, misure di emergenza ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013, nonché il diritto di presentare proposte riguardanti misure pertinenti nel settore della politica comune della pesca in virtù del trattato.

**Dichiarazione della Commissione sulle disposizioni dell'articolo 25 concernenti la ricerca  
scientifica**

Per quanto concerne le disposizioni riguardanti la ricerca scientifica di cui all'articolo 25 del presente regolamento, qualora una ricerca scientifica effettuata da più di 6 navi commerciali comporti l'utilizzo di attrezzi da pesca o metodi elencati all'articolo 7 del regolamento, la Commissione prevede di consultare periodicamente lo CSTEP allo scopo di ottenere conferma che il livello di partecipazione è scientificamente giustificato.

## Dichiarazione della Danimarca

La Danimarca sostiene il nuovo regolamento sulle misure tecniche. Un nuovo regolamento è necessario al fine di tenere conto degli obiettivi della politica comune della pesca riformata a partire dal 2013. La regionalizzazione è uno degli elementi fondamentali della riforma; essa rende possibili approcci proporzionati e adattati al fine di garantire una gestione sostenibile della pesca, nella misura in cui consente di tenere conto delle specificità regionali nei diversi bacini marittimi.

Tuttavia, sulla questione specifica della pesca con la fiocina, nel nuovo regolamento sulle misure tecniche non è stato purtroppo adottato un approccio proporzionato. Al contrario, nel regolamento è previsto un divieto generale, in tutte le acque dell'UE, della pesca con fiocine manuali e fucili subacquei, da applicarsi 24 ore su 24 se questi sono usati in combinazione con un respiratore subacqueo (aqualung) oppure dal tramonto all'alba se sono usati senza detto respiratore (cfr. articolo 7, paragrafo 1, lettera g)).

La pesca subacquea con fiocine manuali e fucili subacquei è un'attività diffusa tra i pescatori ricreativi, attività che peraltro non comporta alcuna minaccia biologica alle specie marine del Mare del Nord e del Mar Baltico.

Durante i negoziati la Danimarca ha quindi sostenuto che, qualora il regolamento sulle misure avesse dovuto contenere disposizioni disciplinanti la pesca con la fiocina, queste avrebbero dovuto essere modificabili per mezzo della regionalizzazione, in modo da poter tenere conto delle regioni in cui tale metodo di pesca potrebbe comportare un problema per la sostenibilità degli stock e delle regioni in cui ciò non si verifica.

La Danimarca esorta la Commissione a riconsiderare le disposizioni adottate in materia di pesca con la fiocina – che sono in linea con il contenuto della proposta originaria della Commissione – e a presentare quanto prima una proposta di modifica delle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), che consenta un approccio regionalizzato.